



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA ACIERNO	Presidente
MARCO MARULLI	Consigliere – Rel
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere

Divorzio – Assegno
divorzile –
Determinazione –
Assegno di
mantenimento – Spese
straordinarie

Ud. 14/10/2021 CC
Cron.
R.G.N. 5315/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5315/2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata
e difesa dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro

(omissis) , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) , giusta procura a margine del
controricorso

- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1030/2017 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 12/12/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso indicato in esergo (omissis) si duole delle determinazioni adottate dalla Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza qui impugnata che, accogliendo il gravame incidentale dell'ex coniuge (omissis) e sovvertendo i *decisa* della sentenza di primo grado – che aveva, tra l'altro, onerato il (omissis) di corrisponderle la somma di euro 1050,00, di cui euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 850,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore (omissis) seco convivente – ne ha respinto la domanda intesa alla percezione dell'assegno divorzile ed ha previsto che l'assegno di mantenimento per il figlio, divenuto nelle more maggiorenne ma non ancora autosufficiente, fosse direttamente corrisposto a quest'ultimo.

Nel motivare le proprie conclusioni il giudice d'appello, circa la domanda divorzile, ha inteso condividere gli assunti fatti propri da Cass. 11504/2017 nella considerazione che «l'appellata non ha offerto la prova della quale era onerata ai sensi della richiamata sentenza e conformemente ai principi regolanti l'onere della prova, della mancanza di "mezzi adeguati" che le assicurino l'autosufficienza economica o, comunque, dell'impossibilità di "procurarseli per ragioni oggettive"; quanto all'attribuzione dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio, la sentenza impugnata ha preso atto della volontà in tal senso manifestata sia pure informalmente da questo ed ha ritenuto che la soluzione adottata, «oltreché normativamente prevista in via ordinaria (cfr. prima l'art. 155 *quinquies* e oggi l'art. 337 *septies* c.c.), nel caso in esame consente al ragazzo di sottrarsi alle



dinamiche conflittuale e di triangolazione che caratterizzano i rapporti tra i due genitori».

(omissis) chiede ora a questa Corte di cassare le contestate determinazioni con cinque mezzi di gravame. Ad essi replica il (omissis) con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-*bis*1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – che non incorre nelle preclusioni opposte dal controricorrente, posto che gli antecedenti di causa risultano compiutamente illustrati, le questioni sollevate hanno pregnante contenuto giuridico ed i vizi denunciati sono dedotti in modo conforme allo statuto di censurabilità per cassazione degli errori di diritto – allega con il primo motivo che la Corte d'Appello, richiamando i postulati di Cass. 11504/2017 onde dare conto del rigetto della domanda divorzile, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. vero che, essendo stato promosso il giudizio in vigenza del criterio che a tal fine faceva riferimento al "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", «il materiale probatorio offerto originariamente in comunicazione dalla (omissis) o acquisito su sua istanza è stato ritenuto inutilizzabile dal Giudice *a quo* alla luce del revirement della S.C.», in tal modo applicando malamente l'art. 2697 cod. civ. in spregio al principio dell'affidamento e del diritto di difesa.

Parimenti con il secondo motivo di ricorso si denuncia la contrarietà dell'impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, l. 898/1970, agli stessi comandamenti di Cass. 11504/2017, vero che, non avendo conferito alcuna rilevanza alla spesa sostenuta dalla (omissis) per l'abitazione ed essendosi limitata a prendere atto del reddito da lavoro percepito dalla stessa per argomentarne



l'autosufficienza economica, «l'interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, quale emerge dalla sentenza gravata è difforme rispetto a quella delineata dalla S.C. nella sentenza 11504/2017 ed è tale da ridurne in modo ingiustificato il campo di applicazione non in linea con i precetti costituzionali (art. 2 cost.)».

2.2. Ancorché l'ordine espositivo delle questioni imporrebbe di procedere all'esame dei motivi in rassegna prendendo avvio dal primo di essi, il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso che è fondato e che va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo.

In disparte per vero dai più recenti enunciati di SS.UU. 18287/2018 il ragionamento della Corte d'Appello si mostra comunque viziato perché, nel quadro del giudizio comparativo in guisa del quale determinare la condizione di autosufficienza del coniuge istante, il decidente ha ingiustificatamente escluso ogni rilevanza delle spese relative all'abitazione che, anche se in relazione alle concrete circostanze di fatto si prestano ad una valutazione più contenuta, nondimeno possono essere totalmente pretermesse, giacché diversamente il giudizio in questione risulterebbe formulato, come appunto avvenuto qui, in debito di un elemento circostanziale non tacitabile.

Il motivo va dunque accolto con l'effetto di cui si è detto.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso si impugna, per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la determinazione adottata dal decidente circa la corresponsione direttamente a mani del figlio maggiorenne dell'assegno di mantenimento previsto dall'art. 337-*septies* cod. civ., e ciò sull'assunto che la Corte d'Appello «in assenza di una norma che lo consentisse ha integrato e ampliato d'ufficio l'oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell'avente diritto e pronunciato condanna al pagamento in favore di un soggetto diverso



da quello ha avanzato la richiesta, con attribuzione a favore di un terzo, estraneo al giudizio».

3.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha già avuto occasione di chiarire, con ciò prendendo esplicita posizione sul quesito di diritto oggetto del motivo, che «giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto» (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300).

Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337-*septies* cod. civ., come già il suo antecedente dell'art. 155-*quinquies* cod. civ., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 cod. proc. civ., a nulla rilevando in contrario, diversamente da quanto opinato dalla Corte decidente, il precedente di questa Corte da essa riportato, posto che, laddove esso fa cenno alla richiesta informale del figlio, la notazione, al lume della vicenda in concreto scrutinata, è operata in funzione non già di legittimare il diritto del figlio in assenza di una domanda rituale, ma di neutralizzare il diritto del genitore istante.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso si censura, per violazione degli artt. 147, 148 e 337-*ter* cod. civ. il capo dell'impugnata decisione con cui la Corte d'Appello ha qualificato, ripartendone il carico tra entrambi i genitori, come spese straordinarie le tasse universitarie,



rette di collegio e libri di studio, posto che «per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo».

4.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372); e, più di recente che «in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di



un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio» (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).

E' palese perciò l'errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell'escludere puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.

5. Il quinto motivo di ricorso riguarda le spese di lite.

Ne va dichiarato l'assorbimento in considerazione del pronunciato accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso e del conseguente rinvio della causa al giudice *a quo* che provvederà anche a statuire nuovamente sul punto.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo ed il quinto motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione del provvedimento ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 14.10.2021.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

